

heitsheilender oder -verhütender Wirkung schlechthin verbietet, die Anpreisung anderer gesundheitlicher Wirkungen dagegen nur soweit diese angeblich weiter gehen, als das betreffende Lebensmittel sie von Natur aus besitzt, und soweit nicht eine ausdrückliche Bewilligung des eidgenössischen Gesundheitsamtes vorliegt. Der Beschwerdeführer sagt denn auch nicht, welchen anderen Zweck der Bundesrat mit Art. 19 Abs. 5 LMV verfolgt haben könnte, als den des Schutzes des Publikums vor falschen Vorstellungen über die gesundheitlichen Wirkungen von Spirituosen und dergleichen und damit des Schutzes vor Täuschung und vor (gesundheitsschädlichem) übermässigem Genuss von Schnäpsen.

4. — Darnach kommt weder etwas darauf an, ob Bitter im allgemeinen dem Magen zuträglich sind, noch ob der « Weisflog-Bitter » diese Eigenschaft vor andern Erzeugnissen voraus hat, sondern einzig darauf, ob in der Anpreisung « für Deinen Magen » eine gesundheitliche oder Heilanpreisung irgendwelcher Art im Sinne des Art. 19 Abs. 5 LMV liegt.

Das ist der Fall. Der Durchschnittsleser entnimmt den erwähnten Worten nicht den banalen Sinn, dass Weisflog-Bitter dazu bestimmt sei, in den Magen geschüttet (getrunken) zu werden, sondern versteht sie dahin, dass dieses Getränk die Gesundheit des Magens fördere. Diesen Sinn hat ihnen offensichtlich auch der Beschwerdeführer geben wollen. Die Bedeutung, dass Weisflog-Bitter bloss den Appetit fördere, kann ihnen im Zusammenhang, in dem sie stehen, nicht entnommen werden, da dieser Gedanke bereits durch das Wort « Aperitif » (von « vim aperiendi habens ») ausgedrückt und vom Beschwerdeführer zudem noch durch das Wort « richtig » in der Wendung « der richtige Aperitif » besonders betont worden ist. Die beanstandete Anpreisung « für Deinen Magen » kann auch nicht dahin ausgelegt werden, dass Weisflog-Bitter den Magen angenehm wärme oder ihm überhaupt eine Annehmlichkeit bereite, wie der Beschwerdeführer geltend macht ;

dieser Gedanke liegt zu sehr abseits, als dass der Leser ihn zwischen den Zeilen herauslesen müsste, zumal es den Beschwerdeführer, wenn er ihn hätte ausdrücken wollen, keine besondere Mühe gekostet hätte, z.B. zu schreiben : « Weisflog-Bitter wärmt den Magen ».

III. ZOLLGESETZ

LOI SUR LES DOUANES

64. Sentenza della Corte di cassazione penale 22 dicembre 1950 nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro Cattaneo.

Art. 75 e 77 LD : Criteri per la commisurazione delle multe doganali.

Art. 75, 77 ZG : Grundsätze für die Bemessung der Zollbussen.

Art. 75 et 77 LD : Critères applicables au calcul des amendes douanières.

A. — Dall'autunno 1948 al gennaio 1949, Cattaneo comperava a Chiasso complessivamente 16 500 monete d'oro francesi da 20 fr., in transito attraverso la Svizzera. Egli incaricava in seguito certo Luigi Mascetti, abitante in Italia, di farsi consegnare dette monete dai fornitori, di esportarle regolarmente in Italia, mediante liberamento della bolletta di cauzione, e di reimportarle poi in Svizzera di contrabbando. In questo modo tutte le 16 500 monete tornavano in possesso del Cattaneo, che le vendeva poi al mercato nero.

Non disponendo di sufficienti capitali per provvedere da solo alle ordinazioni d'oro ricevute, Cattaneo accettava la cooperazione di Antonio Monti e di un suo compagno, coi quali si accordava nel senso ch'essi avrebbero acquistato delle monete d'oro in transito attraverso la Svizzera, le avrebbero esportate regolarmente in Italia e importate di nuovo in Svizzera di contrabbando per consegnarle

poi al Cattaneo. In esecuzione di quest'accordo egli riceveva altre 10 500 monete d'oro da 20 fr. importate clandestinamente.

Cattaneo acquistava inoltre a Losanna 20 kg. d'oro in lingotti e 1000 monete d'oro da 20 fr. che consegnava ad un terzo con l'incarico di esportarli in Italia di contrabbando. Cattaneo prendeva in consegna detti valori a Milano, ove li negoziava alla borsa.

B. — Per questi fatti, riconosciuti esatti dal Cattaneo, il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane gli infliggeva :

a) per *infrazione dei divieti e sottrazione dell'imposta sulla cifra d'affari*, commesse facendo importare di contrabbando 16 500 monete d'oro, una multa di fr. 100 650.—, pari ad $1/5$ del valore della merce, accertato in fr. 503 250.—;

b) per *ricettazione* di 10 500 monete d'oro, di cui sapeva ch'erano state importate di contrabbando per opera d'altri, una multa di fr. 53 375.—, pari ad $1/6$ del valore della merce, accertato in fr. 320 250.—;

c) per *infrazione dei divieti*, commessa facendo esportare di contrabbando kg 20 di oro in lingotti e 1000 monete d'oro, una multa di fr. 80 650.—, pari a $3/4$ del valore dell'oro greggio (fr. 99 400.—) e ad $1/5$ del valore dell'oro monetato (fr. 30 500.—).

L'ammontare dell'imposta sulla cifra d'affari elusa era determinato in 20 130 fr.

L'incolpato faceva opposizione alla decisione amministrativa e chiedeva di essere deferito all'autorità giudiziaria.

C. — Con sentenza 22 maggio 1950 la Corte delle assisi pretoriali del Distretto di Mendrisio riconosceva Cattaneo colpevole dei reati doganali addebitatigli e lo condannava :

a) per *infrazione dei divieti all'importazione e sottrazione dell'imposta sulla cifra d'affari* ad una multa di fr. 16 775.—, pari ad $1/30$ del valore della merce;

b) per *ricettazione* ad una multa di fr. 9150.—, pari ad $1/35$ del valore della merce;

c) per *infrazione dei divieti all'esportazione* ad una multa di fr. 3711.—, pari ad $1/35$ del valore della merce, nonchè al pagamento delle spese amministrative e giudiziarie.

La Corte motivava la riduzione delle multe in sostanza come segue :

L'ammontare delle multe inflitte dall'autorità amministrativa è eccessivo e manifestamente sproporzionato

all'entità dei reati, alla colpa del delinquente, come pure al danno (reale o potenziale) derivato all'economia nazionale e alla collettività. L'esagerazione nella quantità della pena costituisce un'inutile, anzi dannosa severità. È nell'interesse del fisco di moderare la misura delle multe in modo che possano essere pagate dal multato. La prassi adottata dall'Amministrazione federale delle dogane d'infliggere delle pene pecuniarie inesigibili conduce inevitabilmente alla loro commutazione in arresto, sanzione che è contraria al principio statuito dall'art. 59 cp. 3 CF. Questi motivi consigliano e giustificano di ridurre le multe proposte.

D. — Il Ministero pubblico della Confederazione si è aggravato alla Corte di cassazione del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza querelata e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

Considerando in diritto :

1. — (Ricevibilità.)

2. — La materialità e la qualifica giuridica dei fatti addebitati al convenuto non sono controverse. Litigiosa è soltanto la misura della pena.

a) Opina la precedente giurisdizione che la multa doganale dovrebbe essere commisurata in modo che il multato possa pagarla, evitando così ch'essa debba essere commutata in arresto. Questo ragionamento, in quanto tien conto essenzialmente della situazione materiale del reo, non fa che applicare indirettamente l'art. 48 cifra 2 CP, il che costituisce violazione del diritto federale. Infatti, per le ragioni diffusamente esposte da questa Corte nella sua sentenza Desaules (RU 72 IV 188 sgg.) e ribadite, da ultimo, nella sentenza 29 novembre 1949 su ricorso Mascetti, il disposto menzionato non trova applicazione nel campo doganale.

Sostiene in questo connesso l'autorità cantonale che la conversione in arresto della multa rimasta inconseguita per inopia del contravventore è contraria all'art. 59 cp.

3 CF, che abolisce l'arresto personale per debiti. È di giurisprudenza costante che l'arresto è conciliabile con la garanzia costituzionale invocata, purchè non sia ordinato quale mezzo coercitivo nell'interesse privato del creditore pel soddisfacimento di un suo credito, ma quale pena, nell'interesse pubblico (RU 12, 526). E così è appunto in materia di conversione delle multe doganali.

b) In urto col diritto federale è ugualmente l'opinione dell'autorità cantonale, secondo cui la multa dovrebbe essere commisurata anche al *danno* che dalla contravvenzione può essere derivato al fisco o all'economia nazionale. Sta bene che la riparazione di siffatto nocumento è una delle finalità precipue della repressione in diritto doganale; il danno non è invece, come questa Corte già ebbe a dichiarare nella succitata sentenza Mascetti, il criterio per il computo della multa. Nulla è stato addotto dall'autorità cantonale che giustifichi di dipartirsi da questa prassi, la quale è conforme al tenore e allo spirito della legge.

c) Se l'autorità cantonale, dichiarando che il convenuto è condannato « complessivamente ad una multa di 29 636 fr. », avesse inteso infliggergli una multa *unica* per i tre reati indipendenti (infrazione dei divieti all'importazione, ricettazione e infrazione dei divieti all'esportazione), l'addebito mossogli dal ricorrente di aver violato il diritto federale sarebbe fondato. L'art. 85 cp. 1 LD, che statuisce il principio della pena unificata, contempla, nonostante il tenore della nota marginale, soltanto il concorso ideale. Il fatto che la legge non disciplina espressamente il concorso reale non autorizza però d'inferire che per quest'ipotesi faccia stato, in virtù dell'art. 333 cp. 1 CP, il principio sancito dall'art. 68 cifra 1 cp. 2 CP, secondo cui chi incorre in più multe è condannato ad una multa corrispondente alla colpevolezza. Quest'illazione misconoscerebbe infatti che la repressione in diritto doganale non mira, come nel diritto penale comune, essenzialmente all'espiazione e all'emendamento del condannato, ma a riparare la

perdita subita dal fisco e a proteggere la collettività (RU 72 IV 190). Corollario di questa concezione della repressione doganale è il cumulo materiale delle multe. Se così non fosse, mal si comprenderebbe perchè la legge prevede esplicitamente il cumulo delle pene all'art. 85 cp. 2 per talune forme del concorso ideale (RU 68 IV 108 sgg. e le sentenze non pubblicate 14 febbraio 1949 nella causa Riat e 17 marzo 1949 nella causa Agazzi).

3. — Come si legge nella sentenza Mascetti, già menzionata, la commisurazione della multe doganali ubbidisce a due criteri: quello dell'entità della contravvenzione e quello del grado della colpevolezza.

Questi criteri, riconosciuti dal Tribunale federale siccome i soli conformi alla legge, debbono servire di guida all'amministrazione e al giudice nell'esercizio del potere discrezionale che loro è conferito per l'individuazione della pena, potere invero particolarmente ampio, se si considera che la legge prevede bensì un massimo (art. 75 e 77 LD), peraltro assai elevato, ma non un minimo della pena. Non basta dunque che la pena irrogata sia contenuta entro il massimo comminato per il singolo reato contravvenzionale; occorre altresì ch'essa sia proporzionata e all'entità concreta del fatto illecito, da desumersi dall'importo del dazio frodato o tentato di frodare, rispettivamente dal valore della merce oggetto del reato, e al grado della colpevolezza, tenuto conto delle circostanze attenuanti o aggravanti.

Perchè non vi sia sproporzione è d'uopo inoltre che nell'individuazione della pena il magistrato eviti due estremi ugualmente sconsigliabili: l'eccessiva severità e l'eccessiva indulgenza. Se è vero che le sanzioni troppo severe ripugnano al senso di giustizia e di equità, ciò è altrettanto vero per le sanzioni troppo miti, le quali hanno inoltre per conseguenza d'infirmare quell'efficacia repressiva e preventiva che è inerente ad ogni penalità.

Ora non v'è dubbio che quest'efficacia vien meno alla pena segnatamente quando abbandona nelle mani del colpevole una parte del lucro illecitamente conseguito,

il che costituisce per lui un premio, per altri un incentivo al reato. Multe che non privano il reo neppure dei frutti del reato sono un abuso del potere discrezionale e un'irruzione ad ogni concetto di giustizia e di equità.

È ovvio che, per adempiere i fini che le sono propri, la multa deve innanzitutto privare il reo del profitto ricavato dall'operazione illecita e colpirlo inoltre con un soprappiù, da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del magistrato, in modo però da costituire un aggravio sensibile, e ciò anche per la persona abbiente. In altre parole, la multa deve conservare il suo carattere affittivo.

4. — Orbene, basta considerare le multe inflitte al convenuto per constatare ch'esse sono manifestamente abusive. Non occorre infatti fornire la prova che delle multe di complessivamente 29 636 fr. per un traffico d'oro clandestino di 953 400 fr. lasciano nelle mani del reo parte dell'illecito profitto e tolgono alla pena il suo carattere affittivo. E superfluo è pure dimostrare ch'esse non sono adeguate nè all'entità delle contravvenzioni, nè alla colpevolezza del convenuto.

La sentenza querelata deve quindi essere annullata e gli atti rinviati all'autorità cantonale per nuovo giudizio a norma dei considerandi. Giova avvertire che, per rispettare questi considerandi, l'aumento delle pene dovrà essere sostanziale.

BERICHTIGUNG — ERRATUM

Seite 98 Zeile 4 von unten : Art. 20 CP statt CO.

PERSONENVERZEICHNIS

N. B. — Bei den publizierten Entscheiden ist die Seite, bei den nicht publizierten das Datum angegeben.

	Datum	Seite
Aargau, Staatsanwaltschaft e. Brandenburg.	12. Sept.	—
— c. Bucher	17. August	—
— c. Erb.	21. Okt.	—
— c. Frei	16. Mai	—
— c. Füchter	15. Sept.	—
— c. Füglistaler	20. Juli	—
— c. Gautschi	28. April	—
— c. Gloor		283
— c. Heimgartner	10. August	—
— c. Hengärtner	7. März	—
— c. Heuer	16. Okt.	—
— c. Honegger	20. Nov.	—
— c. Hufschmid	11. Juli	—
— c. Hunziker	3. August	—
— c. Imhof	22. Sept.	—
— c. Jecker und Hänseler	11. Nov.	—
— c. Kremser	30. Juni	—
— c. Lichtsteiner	28. März	—
— c. Loeb		171
— c. Luzern, Staatsanwaltschaft	30. Okt.	—
— c. Martinelli		166
— c. Meister	8. Juni	—
— c. Meyer	5. Mai	—
— c. —	23. August	—
— c. Morgenthaler		243
— c. Nicolas	5. April	—
— c. Saner	5. April	—
— c. Schmid	20. Okt.	—
— c. Schneider	4. Juli	—
— c. Schödler und Hagenbucher	30. Nov.	—
— c. —	16. Dez.	—